



Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

**Lettera a tutte le Emittenti sull'interpretazione della definizione di
“programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta”**
(Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, Art. 2.2)

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il giorno 11 novembre 2010 ha portato particolare attenzione all' Art. 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori *La televisione per tutti (7.00 – 22.30)*, programmazione che – pur nella primaria considerazione degli interessi dei minori – deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutti le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

Il Codice al punto 2.2 enuncia gli impegni assunti al riguardo dalle Imprese televisive. Al comma a): dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una *fruizione familiare congiunta* e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto. Al comma b): adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata. Al comma c): nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista, garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una *fruizione familiare congiunta* almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Nello svolgimento della sua attività più volte il Comitato è stato sollecitato a verificare la conformità della programmazione televisiva a questo dettato del Codice, riscontrando talvolta diversità di interpretazioni dell' art. 2.2 commi a) e c) riguardo alla dizione programmazione a *“fruizione familiare congiunta”*.

Per non creare ulteriori dissensi, il Comitato ritiene utile fornire la sua interpretazione dell' Art. 2.2, secondo la quale l'espressione *“fruizione familiare congiunta”* debba riferirsi ad un programma per tutti, che non presenti aspetti problematici per i minori.

Tale interpretazione, del resto, è in linea con quanto prescritto dall'art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale al comma 2 stabilisce che le trasmissioni delle Emittenti televisive, anche analogiche, non debbano contenere programmi "che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi".

Le esimenti sono pertanto chiaramente identificate nell'ora di trasmissione o in accorgimenti tecnici, che devono essere tali da escludere che il minorenne assista al programma ritenuto nocivo.

Il comma 2 prosegue evidenziando che, qualora tali programmi (che presentano il carattere della nocività) siano trasmessi, debbano essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo. Se ne deduce che la segnaletica iconografica in tale evenienza non possa che essere prescelta a seconda del grado di potenziale nocimento nei confronti del minore spettatore (e quindi o gialla o rossa).

Ciò considerato, anche secondo una corretta applicazione dei principi di legge, *la fruizione familiare congiunta* non può che riferirsi a quei programmi visionabili da tutti, adulti e minori congiuntamente, privi di specifiche controindicazioni per gli spettatori in età minorile anche se non classificabili tra quella programmazione rivolta specificatamente ai minori di cui all' art. 3 del Codice, secondo quanto già indicato alla lettera a) della Delibera del Comitato "Principi di segnaletica e avvertimenti" del 20 dicembre 2005.

Dicembre 2010